

PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

Webinar del 13 giugno 2023

Relatore Massimo Puggioni

Le disposizioni in materia di conferenza di servizi e la conferenza accelerata dopo le modifiche introdotte dal DL 13/2023



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020**

FormezPA

Inquadramento



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020**



Normativa di riferimento

- **Legge n. 241/1990**

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 14. (Conferenze di servizi)

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

Semplificazioni recenti

- **Decreto-Legge n. 76/2020**

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale


Art. 13. (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)

- **Decreto-Legge n. 13/2023**

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Art. 18. (Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)


Tipologie di conferenza di servizi



La conferenza di servizi decisoria

La conferenza di servizi decisoria è **sempre indetta** dall'amministrazione precedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di **più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati**, resi da **diverse amministrazioni**, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti

Flusso ordinario della conferenza di servizi decisoria



Conferenza di servizi semplificata (asincrona)

Conferenza asincrona (art. 14-bis)

Ogni amministrazione coinvolta effettua le proprie verifiche e trasmette all'amministrazione procedente le proprie determinazioni autonomamente, senza tenere alcuna seduta

Le determinazioni delle amministrazioni partecipanti:

- non sono provvedimenti autonomi;
- sono congruamente motivate;
- sono formulate in termini di assenso o dissenso;
- indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Conferenza asincrona (art. 14-bis)

La conferenza asincrona non è una matrioska

La determinazione conclusiva **sostituisce, a ogni effetto**, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (*Legge 241/1990, art. 14-quater*)




Conferenza asincrona (art. 14-bis)

Le disposizioni procedurali settoriali non si applicano

NO in sequenza



SI in parallelo



Conferenza asincrona (art. 14-bis)

- **Indizione e trasmissione documentazione** entro 5 giorni lavorativi
- **Termine perentorio per chiedere integrazioni** fino a 15 giorni

Cosa accade se un soggetto richiede integrazioni oltre il termine di quindici giorni?

- Non è possibile sospendere i termini;
- Occorre comunque trasmettere una determinazione di assenso o dissenso entro il termine inizialmente fissato: *la richiesta di integrazioni non si trasforma automaticamente in dissenso!*


Conferenza asincrona (art. 14-bis)

Termine **perentorio** per trasmettere le determinazioni:

- nei casi ordinari, non superiore a **45 giorni**;
- se vi sono amministrazioni preposte alla **tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute**, il termine è fissato in **90 giorni** o nel diverso termine di conclusione del procedimento fissato dalla disciplina settoriale

*→ Le tempistiche della normativa settoriale sono fatte salve **solo per gli interessi sensibili espressamente indicati dalla norma***

Conferenza asincrona (art. 14-bis) – Flusso integrazioni



Chiusura della conferenza asincrona (art. 14-bis)

Scaduto il termine perentorio per l'espressione delle determinazioni:

- Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non si sono espresse o che hanno espresso una determinazione priva dei requisiti, **esclusi solo provvedimenti espressi previsti dalla normativa europea**
- Eventuali determinazioni tardive **sono inefficaci** ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis legge 241/1990

Casi di silenzio assenso da non confondere

Casi di esclusione dal tacito assenso nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14/bis della Legge n. 241/1990

- Casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi


Casi di esclusione dal silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990

- atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità;
- casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;
- atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Chiusura della conferenza asincrona (art. 14-bis)

CASO 1

- pareri positivi non condizionati, anche impliciti (*tacito assenso*);
- pareri condizionati che possono essere accolti senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza




**Determinazione di
conclusione
positiva della
conferenza**

Chiusura della conferenza asincrona (art. 14-bis)

CASO 2

almeno un parere negativo fondato sull'assoluta incompatibilità non superabile con modifiche progettuali, ovvero sulla irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza



Determinazione di conclusione

negativa della conferenza che produce gli effetti di cui all'art. 10/bis;


solo in caso di osservazioni

L'amm.ne precedente procede ad indire una nuova CdS in forma asincrona, per l'esame delle osservazioni e l'emissione del provvedimento definitivo

Chiusura della conferenza asincrona (art. 14-bis)

CASO 3

-In tutti gli altri casi




**Conferenza
sincrona** nella data
prefissata

Chiusura della conferenza asincrona (art. 14-bis)

CASO 4

-Quando non
si sa bene
cosa fare



- Si resta in attesa di non si sa bene cosa;
- Si chiedono o attendono modifiche e integrazioni senza convocare la cds sincrona;
- Si inventano altre strade

NON ESISTE

Conferenza di servizi simultanea (sincrona)

Conferenza sincrona (art. 14-ter)

Si svolge:

- dopo la conferenza asincrona per tentare di superare dissensi non assoluti;
- in caso di progetti particolarmente complessi, direttamente dopo la presentazione dell'istanza senza svolgere prima la conferenza asincrona (*d'iniziativa d'ufficio o su richiesta dell'interessato o di uno dei soggetti coinvolti*)

Conferenza sincrona (art. 14-ter)

- Riunione collegiale, anche in modalità telematica;

Durata dei lavori:

- Nei casi ordinari, non oltre **45 giorni** decorrenti dalla prima seduta;
- Se partecipano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in **90 giorni**;
- Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento

Conferenza sincrona (art. 14-ter)

- Possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza;
- Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da **un unico soggetto**;
- All'esito dell'ultima riunione l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle **posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

Conferenza sincrona (art. 14-ter)

- (all'esito dell'ultima riunione) Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante **non abbia partecipato alle riunioni** ovvero, pur partecipandovi, **non abbia espresso la propria posizione**, ovvero abbia espresso **un dissenso non motivato** o riferito a **questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.**

(tranne atti espressi previsti dalla normativa europea)

Determinazione conclusiva della conferenza di servizi

- **sostituisce a ogni effetto** tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, **l'efficacia è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati** per il periodo utile all'esperimento dei rimedi previsti.
- i termini di efficacia di tutti i gli atti di assenso acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi **decorrono dalla data della determinazione di conclusione della conferenza.**

Rimedi in autotutela

- Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione conclusiva della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione precedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies (*annullamento*).
- Solo le amministrazioni che si sono espresse nei termini possono chiedere di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies (*revoca*)

Conferenza di servizi accelerata

Conferenza accelerata (D.L. n. 76/2020 – art. 13)


D.L. n. 76/2020, art. 13 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

(modificato dal D.L. n. 13/2023)

Fino al **30 giugno 2024**, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, ~~è in facoltà delle amministrazioni precedenti adottare~~ **le amministrazioni precedenti adottano** lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, **con le seguenti modificazioni:**

Conferenza accelerata (D.L. n. 76/2020 – art. 13)

Tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di **trenta giorni** e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute entro **quarantacinque giorni**, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni europee



Conferenza accelerata (D.L. n. 76/2020 – art. 13)

Quando la conferenza asincrona non è risolutiva, al posto di convocare la sincrona:

l'amministrazione procedente svolge, **entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza della asincrona, una riunione telematica** di tutte le amministrazioni coinvolte, con rappresentante unico di ciascuna, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

Le amministrazioni possono presentare opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies (Consiglio dei Ministri)

Conferenza accelerata (D.L. n. 76/2020 – art. 13)


Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che:

- non hanno partecipato alla riunione
- pur partecipandovi, non hanno espresso la propria posizione
- hanno espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

(tranne atti espressi previsti dalla normativa europea)

Conferenza accelerata (D.L. n. 76/2020 – art. 13)

~~Conferenza sincrona con più
sedute e durata 45/90 giorni~~



Riunione telematica in
seduta unica entro 30
giorni

L'obiettivo resta quello di superare il dissenso